

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, MACERATINI, TRANTINO

Modifiche agli articoli 101, 102, 104 e 107 della Costituzione

Presentata il 4 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con le modifiche costituzionali che si propongono si mira ad affrontare e risolvere due problemi che hanno agitato il dibattito culturale e politico degli ultimi anni con particolare riguardo alla funzione giurisdizionale ed alla giustizia in generale.

Ci riferiamo al ruolo del pubblico ministero ed alla composizione del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto concerne la funzione inquirente la modifica costituzionale che si propone, mentre ribadisce con fermezza l'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario con le conseguenziali guarentigie, stabilisce al contempo una netta linea di separazione fra la funzione inquirente e quella giudicante. Sono infatti note le deprecabili disfunzioni e le gravi perplessità determi-

nate dall'esercizio promiscuo delle due funzioni, specie dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Occorre, a giudizio dei proponenti, superare una volta per tutte questa ambiguità e a tale obiettivo si ispira la presente proposta.

Si chiede poi una profonda revisione dei criteri con i quali si viene a comporre il Consiglio superiore della magistratura. In luogo dell'ormai superato sistema elettorale proporzionalistico, che in argomento appare ancora più pericoloso consentendo il dannoso fenomeno dei « partiti dei giudici » ed ogni altro deteriore aspetto della partitocrazia, si propone che in ogni sede di corte di appello i magistrati di quel distretto eleggano direttamente il loro rappresentante nel Consiglio superiore della magistratura.

Viene altresì ridotto a cinque il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di nomina parlamentare e vengono affidati al Presidente della Repubblica ed al Consiglio Nazionale Forense le designazioni degli altri cinque componenti. Al Presidente della Repubblica poi viene affidata la designazione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Si propone infine di rendere obbligatoria quella che è oggi una mera facoltà del Ministro di grazia e giustizia in materia di esercizio della azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Tale obbligato-

rietà appare consigliabile per evitare pericolose discrezionalità, trascese spesso nell'arbitrio, che in materia si sono purtroppo verificate.

Si tratta dunque di proposte di modifica costituzionale che recepiscono istanze da gran tempo presenti fra gli operatori della giustizia e che sono indirizzate ad una sempre maggiore trasparenza dell'ordine giudiziario e, quindi, ad una sempre maggior tutela dei diritti dei cittadini. Si confida, dunque, in un rapido accoglimento delle proposte di modifica costituzionale contenute nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I giudici ed il pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La funzione giudicante è esercitata dai giudici ordinari. La funzione inquirente è esercitata dal pubblico ministero. I giudici ed il pubblico ministero sono istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione è inserito il seguente:

« I magistrati sono inquadrati nei due ruoli distinti dei giudici che esercitano la funzione giudicante e del pubblico ministero che esercita la funzione inquirente. Tali ruoli non sono intercambiabili salvo che per le funzioni esercitate presso la Corte di cassazione ».

ART. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati uno per ogni distretto di corte d'appello, quattro fra i magistrati che esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione, tre dal Presidente della Repubblica, che fra questi designa il vicepresidente del Consiglio, due dal Consiglio

Nazionale Forense e cinque dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ».

2. Il quinto comma dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I magistrati sono inamovibili. Salvo che con riferimento a specifiche esigenze di funzionamento della giustizia, fissate per legge, non possono essere dispensati dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso ».

2. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare ».

3. Il quarto comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero fa parte della magistratura e gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

4. All'articolo 107 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ai magistrati è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.

I magistrati che si iscrivono o che comunque aderiscono ad una associazione od organizzazione di qualsiasi natura debbono darne notizia senza ritardo ai rispettivi organi di autogoverno ».